



## Trasporti pubblici nel Cantone dei Grigioni

### Contributi agli investimenti per impianti park-and-ride e bike-and-ride

#### Linee guida e condizioni

##### BASI LEGALI:

- **COSTITUZIONE DEL CANTONE DEI GRIGIONI (ART. 82 CPV. 3 COST. CANT.; CSC 110.100)**
- **LEGGE SUI TRASPORTI PUBBLICI NEL CANTONE DEI GRIGIONI (LTPUBB, CSC 872.100)**
- **ORDINANZA SUI TRASPORTI PUBBLICI NEL CANTONE DEI GRIGIONI (OTPUBB, CSC 872.150)**

#### **Art. 28** Impianti park-and-ride e bike-and-ride

<sup>1</sup> Il Cantone può concedere contributi per la realizzazione di impianti park-and-ride e bike-and-ride.

<sup>2</sup> Il calcolo dei contributi si conforma all'interesse cantonale. Il contributo ammonta al massimo al 30 per cento dei costi computabili.

Le domande di contributi devono essere presentate tempestivamente prima dell'esecuzione del progetto o dell'acquisto (art. 32 cpv. 1 LTPubb e art. 13 cpv. 1 OTPubb).

#### CONCESSIONE E CALCOLO DEI CONTRIBUTI

Ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1 LTPubb, il Cantone può concedere contributi per la realizzazione di impianti park-and-ride e bike-and-ride.

#### Requisiti

Con il termine **mobilità combinata** ci si riferisce al trasporto multimodale nel quadro del traffico viaggiatori. Gli impianti park-and-ride (P+R) e bike-and-ride (B+R) ne costituiscono un esempio. Gli impianti P+R (dall'inglese: park = «parcheggiare» e ride = «viaggiare») sono parcheggi presso importanti punti nodali dei trasporti pubblici. Analogamente, la sigla B+R («bike and ride») designa le velostazioni site presso importanti punti nodali dei trasporti pubblici. Tali punti nodali sono sempre più spesso concepiti come hub di mobilità intermodale destinati a collegare le offerte di mobilità attuali e future a livello digitale e fisico, consentendo di passare senza problemi da un vettore all'altro.

Possono ricevere contributi gli impianti di parcheggio situati nelle stazioni o nelle loro immediate vicinanze, atti a facilitare il passaggio dai mezzi privati (auto o bici) a quelli pubblici (art. 29 cpv. 1 OTPubb). Il presupposto è che per l'utilizzazione degli impianti park-and-ride e bike-and-ride i titolari degli esercizi emanino regolamenti d'esercizio che devono essere resi noti all'Ufficio competente e provvedano nello specifico affinché i parcheggi destinati all'utilizzazione dei trasporti pubblici non vengano occupati da persone non autorizzate (art. 29 cpv. 2 OTPubb). In caso contrario, in conformità all'articolo 34 capoverso 1 LTPubb è immediatamente dovuto il rimborso del contributo cantonale.

## Costi computabili e calcolo

Ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 LTPubb, l'aliquota di sussidio massima dei contributi cantonali per impianti park-and-ride e bike-and-ride ammonta al 30 per cento dei costi computabili.

Sono computabili i costi per i parcheggi destinati agli utenti dei trasporti pubblici, al netto di contributi di terzi. Sono considerati computabili i costi per la progettazione, il collegamento e la realizzazione dei parcheggi nonché i costi delle strutture per il controllo della durata di parcheggio e la riscossione delle tasse (art. 29 cpv. 3 OTPubb); ciò comprende anche un eventuale sistema di prenotazione. Il calcolo dei contributi si conforma all'importanza della stazione e del potenziale del bacino di riferimento (art. 29 cpv. 4 OTPubb):

a) punti nodali del traffico cantonale	30 per cento
b) punti nodali di importanza regionale	20 per cento
c) altri punti nodali	10 per cento

## CONDIZIONI PER I CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER IMPIANTI PARK-AND-RIDE E BIKE-AND-RIDE

I contributi agli investimenti garantiti esprimono l'importo massimo per ciascuna domanda di contributo. Non sussiste alcun diritto alla concessione di contributi agli investimenti (art. 13 cpv. 2 OTPubb). Se l'edificio o l'impianto realizzati si scostano dalla domanda su cui si fonda la decisione di contributo, il Cantone può ridurre, revocare o pretendere il rimborso dei contributi per il progetto (art. 33 cpv. 1 LTPubb). Il richiedente o altre parti interessate alla misura sono tenuti ad apportare adeguate prestazioni proprie (art. 31 cpv. 1 LTPubb).

I contributi di promozione sono validi tre anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti, con possibilità di proroga per al massimo un anno (art. 14 cpv. 1 OTPubb).

Non vengono concessi contributi se già prima che venga garantito il contributo la costruzione dell'impianto comincia o vengono effettuati acquisti od ordinazioni, a meno che il Cantone non abbia autorizzato a iniziare i lavori in anticipo o a procedere in anticipo ad acquisti od ordinazioni, laddove l'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di contributi (art. 32 cpv. 2 e cpv. 3 LTPubb).

Se progetti che beneficiano di sostegno cantonale vengono sottratti alla loro destinazione o utilizzati in modo contrario al loro scopo, i contributi devono immediatamente essere restituiti pro quota al Cantone (art. 34 cpv. 1 LTPubb). In casi eccezionali, su richiesta il Cantone può prescindere da un rimborso (art. 34 cpv. 2 LTPubb). Per il calcolo dell'importo da rimborsare si considera un ammortamento lineare annuo pari al 5 per cento del contributo cantonale concesso.

## REQUISITI FORMALI E SVOLGIMENTO

- Le domande di contributo per contributi cantonali devono essere inoltrate per iscritto all'Ufficio dell'energia e dei trasporti corredate degli allegati necessari (art. 13 cpv. 1 OTPubb). L'inoltro può avvenire per via elettronica all'indirizzo [foerderbeitraege@aev.gr.ch](mailto:foerderbeitraege@aev.gr.ch).
- La domanda di contributo è da considerarsi presentata solo quando l'Ufficio dell'energia e dei trasporti ne conferma la ricezione tramite un'apposita e-mail. Se la verifica della domanda dà esito positivo, l'autorità competente decide l'ammontare del contributo finanziario nonché oneri e condizioni da rispettare.

- Dopo il completamento del progetto, il richiedente deve inoltrare il conteggio finale, corredato degli allegati necessari, all'Ufficio dell'energia e dei trasporti. Il contributo viene versato previa verifica di tutti i giustificativi (art. 14 cpv. 2 OTPubb). Il richiedente si impegna a comunicare all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, su richiesta di questo, tutti i dati correlati alla concessione del contributo, quali conteggi, contributi di terzi ecc.

#### **DOCUMENTI DA PRESENTARE**

Alla domanda di contributo occorre allegare tutti i documenti necessari ai fini della valutazione:

- Lettera di domanda
- Preventivo dettagliato dei costi
- Planimetria
- Regolamento d'esercizio (se già disponibile)
- Eventuali autorizzazioni necessarie per il progetto

Le domande incomplete saranno esaminate solo una volta pervenuti i documenti mancanti.

#### **INFORMAZIONI**

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio dell'energia e dei trasporti al numero di telefono 081 257 36 24.